



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, MASCITELLI e PEDICA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2010**

Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e in materia di cause ostative all’assunzione di incarichi di governo, incandidabilità ed ineleggibilità dei condannati per reati contro la pubblica amministrazione. Delega al Governo in materia di coordinamento del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

ONOREVOLI SENATORI. – Sin dal principio della presente legislatura, nel giugno 2008, il Gruppo «Italia dei Valori» del Senato della Repubblica ha presentato un disegno di legge espressamente volto al contrasto del fenomeno corruttivo (atto Senato n. 850, Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno); dopo due anni, purtroppo, tale disegno di legge attende ancora di essere licenziato dalle competenti Commissioni. Similmente, dal novembre 2008 risulta giacente in commissione l'atto Senato n. 1212 (Nuove disposizioni in materia di risoluzione dei conflitti di interessi di incandidabilità e di ineleggibilità alla carica di deputato e di senatore, di sindaco nei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti e di presidente della provincia, nonché di disciplina delle campagne elettorali. Delega al Governo per l'emanazione di norme in materia di conflitti di interessi degli amministratori locali). Il presente disegno di legge – riprendendo la parte essenziale delle suddette proposte – le aggiorna anche alla luce del contenuto della mozione n. 241 che il Gruppo Italia dei Valori ha presentato in Senato, in data 18 febbraio 2010, per rafforzare gli strumenti di prevenzione e repressione dei fenomeni corruttivi, la cui urgenza è testimoniata anche dalle vicende di cronaca giudiziaria delle ultime settimane.

Il presente disegno di legge, anche nell'ottica di rispondere alle indicazioni rivenienti dagli organismi internazionali dei quali l'Italia è parte, ridisegna sostanzialmente il quadro dei delitti contro la pubblica amministrazione, trasferendo la condotta di concussione per costrizione (articolo 317 del codice penale) all'interno di quelle previste e punite

dall'articolo 629 del codice penale (estorsione) e la condotta di concussione per induzione all'interno della nuova fatti specie di corruzione, la quale ricomprende in sé il disvalore penale degli articoli 318, 319 e 321 del codice penale attualmente vigenti, prevedendo in ogni caso anche la punibilità del corruttore. Si provvede quindi, da un lato, a razionalizzare la normativa vigente, semplificando la classificazione delle condotte criminali e la valutazione del disvalore penale di ognuna di esse; dall'altro lato si conferisce rilevanza anche a quelle condotte le quali, pur emblematiche di una particolare offensività nei confronti del buon andamento della pubblica amministrazione e idonee ad generare dubbi sulla effettiva imparzialità ed efficienza della stessa, non risultano tuttavia in alcun modo sanzionate all'interno del sistema penale italiano. È, pertanto, a tale scopo introdotta la fattispecie del traffico di influenze illecite, volta a punire la condotta di tutti quei soggetti che si propongono come intermediari nel disbrigo delle faccende corruttive nonché di quelli che ne ricercano la collaborazione.

Tra gli obiettivi del disegno di legge vi è anche quello di modificare la normativa vigente nell'ordinamento italiano in tema di reati contro la pubblica amministrazione, in particolare per quanto concerne la punibilità, nell'ambito delle operazioni economiche internazionali, del soggetto che indebitamente offra o prometta denaro per conseguire un vantaggio ingiusto. Nella nostra legislazione questa condotta corrisponde allo schema della corruzione propria, la quale prevede la punibilità del pubblico funzionario e del privato che si avvantaggia della condotta contraria ai doveri d'ufficio. Il codice penale, però, prevede anche l'ipotesi di cui all'arti-

colo 317 (concussione), ai sensi del quale la punibilità del privato è esclusa se lo stesso è stato costretto od indotto alla dazione predefinita dal pubblico funzionario; la norma in questione non distingue tra condotte rivolte al conseguimento di un vantaggio indebito o meno, prevedendo in ogni caso la punibilità del solo pubblico ufficiale.

È infatti opportuno assicurare la punibilità di tutte le ipotesi sussumibili nello schema della corruzione, quanto meno sotto il profilo dell'ingiusto vantaggio conseguito dal privato, essendo irrilevante a questo scopo l'eventuale costrizione o induzione asseritamente subita dal soggetto ad opera del pubblico ufficiale, nonché rivedere la non punibilità del concusso - quanto meno nelle ipotesi di concussione per induzione. La soluzione più ragionevole è apparsa essere quella di unificare le fattispecie di concussione per induzione, corruzione propria ed impropria, antecedente e susseguente, e di ricondurre la fattispecie di concussione per costrizione al delitto di estorsione. Così l'articolo 1, comma 1, lettera *d*), del disegno di legge provvede ad abrogare gli articoli 317, 318, 319-*bis*, 320, 321 e 322-*bis* del codice penale, mentre la lettera *e*) del comma 1 dello stesso articolo introduce la nuova fattispecie unica del delitto di corruzione, (articolo 319 del codice penale); la fattispecie in oggetto prevede la punibilità del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità o ne accetta la promessa in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio o servizio, ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o del servizio, con la reclusione da quattro a dieci anni. Nel medesimo articolo sono previste anche specifiche pene per il corruttore, il quale è punito per la promessa o la dazione di cui sopra con la reclusione da due a sei anni; se queste ultime condotte sono finalizzate a remunerare un atto dell'ufficio o del servizio già compiuto dal pubblico ufficiale o dall'in-

caricato di un pubblico servizio, la pena nei confronti del corruttore è, invece, quella della reclusione da tre mesi a un anno. Tale sistema sanzionatorio consente innanzitutto di stigmatizzare in maniera più evidente le condotte del funzionario pubblico che riceve denaro o altra utilità in relazione agli atti del proprio ufficio; d'altro canto prevede un trattamento sanzionatorio più lieve nei confronti del privato, in ragione della circostanza che non costituisce soggetto detentore di una funzione pubblica, ed una pena ancora più lieve nei casi in cui l'atto sia conforme ai doveri d'ufficio ed, inoltre, sia stato già posto in essere, condotta attualmente priva di sanzione penale nei confronti del privato. È, inoltre, prevista una specifica diminuzione di pena (fino alla metà) per il caso in cui il corruttore sia indotto alla dazione o alla promessa al solo fine di evitare il pericolo di un danno ingiusto; tale disposizione consente di valorizzare adeguatamente le peculiarità di tutte quelle situazioni in cui il privato, pur non risultando - materialmente o psicologicamente - costretto alla dazione indebita, pur tuttavia è alla stessa indotto ad opera del pubblico ufficiale, dell'incaricato di pubblico servizio o della particolare situazione sussistente nell'ambito della pubblica amministrazione di riferimento (condizione già individuata da giurisprudenza e dottrina come «concussione ambientale»). In tali casi, quindi, è apparso opportuno dare il giusto risalto a tale condizione psicologica soggettiva del privato, la quale, pur non raggiungendo il livello di una vera e propria coartazione della volontà, ne costituisce comunque una limitazione; la applicabilità della circostanza attenuante è stata, però, circoscritta al solo caso in cui la condotta sia stata finalizzata ad evitare il pericolo di un danno ingiusto, non apparendo opportuno che della stessa possa beneficiare anche chi, pur in un contesto di particolare diffusione del fenomeno corruttivo, tenda al raggiungimento di profitti o vantaggi a lui altrimenti non spettanti.

Il sistema trova, quindi, una sua intrinseca coerenza attraverso le ulteriori modifiche apportate alla disciplina dei delitti contro la pubblica amministrazione; la lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 1 prevede, infatti, una rivisitazione della fattispecie della corruzione in atti giudiziari, eliminando l'attuale riferimento alla finalità di «favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo»; l'espressa previsione di un dolo specifico nella fattispecie in oggetto impedisce, di fatto, la reazione penale dinanzi a condotte gravemente lesive del buon andamento dell'amministrazione della giustizia, ed ha imposto la nuova formulazione dell'articolo 319-ter del codice penale.

La lettera *g*) del comma 1 dell'articolo 1 contiene, poi, la nuova formulazione dell'istigazione alla corruzione (articolo 322), coerente con la unificazione delle fattispecie corruttive; la lettera *l*), sostituendo l'attuale articolo 323-bis del codice penale, provvede ad aumentare i possibili effetti di riduzione della pena consentiti dalla circostanza attenuante ivi prevista per i casi di particolare tenuità; l'innalzamento della pena per il delitto di corruzione e l'unificazione di tutte le possibili fattispecie ad essa riconducibili hanno, infatti, imposto la previsione di detta circostanza onde poter consentire di adeguare la pena inflitta al caso concreto.

La lettera *q*) riconduce espressamente la attuale ipotesi di concussione per costrizione al fenomeno della estorsione, prevedendo una specifica circostanza aggravante, con pena da sei a venti anni di reclusione, per il caso in cui «la violenza o minaccia è commessa da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla sua qualità o alle sue funzioni» (articolo 629, secondo comma, del codice penale come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera *q*) del disegno di legge).

Sempre nel quadro delle modifiche apportate al codice penale, si è quindi provveduto (articolo 1, comma 1, lettera *m*), a novellare

l'articolo 346 del codice penale. Di conseguenza, la rubrica è stata modificata denominando la figura criminosa, in luogo di «militantato credito», «traffico di influenze illecite».

Tutte le pene edittali proposte tengono conto, oltre che delle necessità inerenti ai rapporti estradizionali, dell'obbligo di prevedere sanzioni e misure effettive, proporzionate e dissuasive, incluse le sanzioni private della libertà.

Si è, poi, inteso recuperare la possibilità di emersione del fenomeno corruttivo in precedenza demandata alla fattispecie di concussione ed alla conseguente non punibilità del privato oggetto della stessa, attraverso la previsione di una speciale circostanza attenuante (articolo 1, comma 1, lettera *p*), a mente della quale «la pena prevista per i delitti di cui agli articoli 319, 319-ter e 346 è diminuita fino a due terzi qualora l'autore del fatto, prima che sia esercitata l'azione penale, fornisca indicazioni utili all'individuazione degli altri responsabili e al sequestro delle somme o altre utilità trasferite».

Al fine di equiparare, in via generale, alle figure del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio le persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti nell'ambito di Stati esteri ovvero di organizzazioni internazionali, provvedono le lettere *n*) e *o*) dell'articolo 1, comma 1, che integrano rispettivamente gli articoli 357 e 358 del codice penale. Rimane in questo modo superata la frammentaria disciplina introdotta nel nostro ordinamento dalla legge 29 settembre 2000, n. 300.

L'articolo 9 del disegno di legge prevede, quindi, la sospensione del corso della prescrizione degli illeciti amministrativi e tributari dal momento della consumazione del delitto di corruzione fino al momento dell'esercizio dell'azione penale per il predetto delitto, allorché lo stesso sia stato commesso per ottenerne l'occultamento od il mancato perseguimento.

Il nuovo assetto dei delitti contro la pubblica amministrazione ha, poi, determinato la necessità di intervenire – per evidenti esigenze di armonizzazione – sulle norme contenenti espliciti richiami ai delitti stessi, di volta in volta considerati quale presupposto per l'applicazione di pene accessorie, di ipotesi particolari di confisca, di cause ostative alla candidatura o al mantenimento di cariche elettive, e così via, di particolari disposizioni in tema di rapporto di lavoro con amministrazioni pubbliche, e così via.

L'articolo 8 del disegno di legge, infatti, riporta le necessarie modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, conseguenti al nuovo assetto conferito alla disciplina dei delitti contro la pubblica amministrazione; viene, infatti, integralmente sostituito l'articolo 25 del predetto decreto, modificando tutti i riferimenti normativi ivi previsti e riunendo in due unici gruppi le sanzioni da irrogare nei confronti degli enti.

Il riferimento, quindi, alle abrogate disposizioni in tema di concussione e corruzione, contenuto negli articoli 32-*quater* e 32-*quinquies* del codice penale (che individuano le ipotesi di applicazione, rispettivamente, delle pene accessorie dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e dell'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego con amministrazioni pubbliche), è stato sostituito con il richiamo alle nuove disposizioni in tema di corruzione, corruzione in atti giudiziari ed estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, del codice penale (articolo 1, comma 1, lettere *a*) e *b*), del disegno di legge). A tale ultimo riguardo, va evidenziato che – in considerazione della particolare gravità delle (ulteriori) ipotesi di estorsione aggravata individuate nel vigente secondo comma dell'articolo 629 del codice penale, tutte connotate dalla particolare insidiosità della violenza o minaccia posta in essere – si è ritenuto di operare, nell'odierno intervento di armonizzazione, un richiamo «indistinto» (ovvero non limitato alle ipotesi finora riconducibili

alla concussione per costrizione) al novellato secondo comma dell'articolo 629.

Analoga sostituzione è stata effettuata:

all'articolo 133, comma 1-*bis*, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, (introdotto dalla legge 27 marzo 2001, n. 97), relativo alla notifica all'amministrazione di appartenenza del decreto che dispone il giudizio emesso – in relazione ad uno dei predetti reati – nei confronti di dipendenti di amministrazioni pubbliche, enti pubblici, enti a prevalente partecipazione pubblica (articolo 2 del disegno di legge);

all'articolo 12-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, il quale individua i titoli di reato – tra i quali già figura l'estorsione – che impongono la confisca obbligatoria dei beni di cui il condannato non possa giustificare la provenienza (articolo 3, comma 1, lettera *a*), del disegno di legge: in questo caso si è ovviamente ommesso il richiamo all'articolo 629 del codice penale);

all'articolo 12-*sexies*, comma 2-*bis*, del citato decreto-legge n. 306 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 356 del 1992 (introdotto dall'articolo 1, comma 220, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), il quale individua i titoli di reato per i quali, in caso di confisca di beni, trovano applicazione le norme in tema di gestione e devoluzione finale dei beni stessi, contenute nella legislazione antimafia (in particolare, negli articoli 2-*nonies*, 2-*decies* e 2-*undecies* della legge 31 maggio 1965, n. 575). In questo caso, il richiamo al delitto di estorsione aggravata è stato limitato alle sole ipotesi finora riconducibili alla concussione per costrizione, in quanto il legislatore del 2006, nell'introdurre il comma 2-*bis* dell'articolo 12-*sexies* del citato decreto-legge n. 306 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 356 del 1992, ha preso in considera-

zione, nell'ambito delle numerose fattispecie delittuose implicanti la confisca obbligatoria di cui al comma 1 del medesimo articolo 12-*sexies*, unicamente i reati contro la pubblica amministrazione (articolo 3, comma 1, lettera *b*), del disegno di legge);

agli articoli 58, comma 1, lettera *b*), e 59, comma 1, lettera *a*), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (rispettivamente dedicati alla individuazione delle cause ostative alla candidatura a cariche elettive in comuni, province e così via, e delle ipotesi di sospensione di diritto da tali cariche). In entrambe tali ipotesi, si è peraltro ritenuto ultroneo l'inserimento del richiamo alla estorsione aggravata, essendo da un lato previsto, come autonoma causa di ineleggibilità, la condanna alla reclusione superiore a sei mesi per uno o più delitti, diversi da quelli indicati negli articoli 314 e seguenti del codice penale, commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio (articolo 58, comma 1, lettera *c*) del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000) dall'altro, la sospensione di diritto è autonomamente prevista in caso di condanna di primo grado, confermata in appello, a pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo (articolo 4, lettere *a*) e *b*), del disegno di legge);

all'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, in tema di trasferimento ad altro ufficio del dipendente di una delle predette amministrazioni, nei confronti del quale sia stato disposto il rinvio a giudizio (articolo 5 del disegno di legge);

all'articolo 2 del decreto legge 17 settembre 1993, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993, n. 461, il quale prevede - quali soggetti attivi della nuova ipotesi di possesso ingiustificato di valori, in quella sede introdotta - gli imputati di uno dei delitti contro la pubblica amministrazione previsti e puniti nei vigenti

articoli da 314 a 326 del codice penale. Anche in questo caso, l'esclusivo riferimento ai predetti reati ha indotto ad inserire il richiamo all'articolo 629, secondo comma, limitatamente alle ipotesi finora riconducibili alla concussione per costrizione (articolo 6 del disegno di legge).

Il disposto degli articoli 133, comma 1-*bis*, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989, e degli articoli 58, comma 1, lettera *b*), e 59, comma 1, lettera *a*), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nonché dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001, è stato, infine, integrato con l'espresso riferimento all'articolo 322 del codice penale, allo scopo di conferire autonoma rilevanza, ai fini rispettivamente previsti dalle norme in questione, anche alla fattispecie dell'istigazione alla corruzione, destinata a sanzionare nell'ottica del presente disegno di legge le condotte precedentemente qualificabili come tentata concussione per induzione.

Quanto alla raccolta delle prove, si è ritenuto di prevedere le operazioni sotto copertura (articolo 10, comma 1, del disegno di legge), scelta che non appare scindibile, data la delicatezza di tale modo di procedere, da quella della specializzazione degli organi di polizia da impiegare; la norma interviene con una espressa modifica dell'articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146, la quale reca una disciplina unitaria per pressoché tutte le ipotesi di operazioni sotto copertura, e si inserisce nel solco della stessa prevedendo, con l'introduzione della lettera *b-bis*) del comma 1 dell'articolo 9 della citata legge n. 146 del 2006, una specifica causa di non punibilità per «gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie compe-

tenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia ed al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai reati di cui agli articoli 319, 319-ter, 346 e, limitatamente ai fatti commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla sua qualità o alle sue funzioni, 629, secondo comma, del codice penale, commessi nell'ambito di associazioni a delinquere, anche transnazionali, compiono le attività di cui alla lettera a), ovvero promettono od offrono denaro o altra utilità ovvero, anche attribuendosi qualità di altro pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, simulano di accettarne la promessa o la consegna, direttamente o per interposta persona».

Il disegno di legge prevede, inoltre, (articolo 10, commi 2 e 3) due autonome ipotesi di revisione per le sentenze che siano state emesse rispettivamente:

a) sulla base di false dichiarazioni rilevanti ai sensi dell'applicazione della circostanza attenuante di cui all'articolo 360-bis del codice penale;

b) come conseguenza della commissione del reato di cui all'articolo 319-ter del codice penale. In entrambi i casi il procuratore generale presso la corte d'appello nel cui distretto la sentenza è stata pronunciata è obbligato a chiederne la revisione, onde rimediare per quanto possibile alle conseguenze della condotta illecita sull'esito del procedimento penale; al fine di consentire l'effettiva procedibilità del giudizio di revisione, inoltre, si è previsto che, quanto alle sentenze emesse sulla base di false dichiarazioni, «il corso della prescrizione è sospeso dalla data di commissione del fatto fino alla pronuncia della sentenza di revisione». Quanto, invece, alle sentenze emesse come conseguenza della commissione del reato di cui all'articolo 319-ter del codice penale «il corso della prescrizione è sospeso dalla data di commissione del reato di cui all'arti-

colo 319-ter del codice penale fino alla pronuncia definitiva di condanna o applicazione di pena per il medesimo reato»; attraverso tale disciplina si conseguirà, pertanto, l'obiettivo di annullare gli eventuali effetti giudiziari favorevoli delle condotte corruttive, consentendo la revisione delle sentenze oggetto di mercimonio anche nei casi in cui sia stata già dichiarata la prescrizione del reato oggetto del relativo procedimento.

L'articolo 11 sancisce le cause ostative all'assunzione delle cariche di Governo per coloro nei cui confronti sia stato disposto il decreto di cui all'articolo 429 del codice di procedura penale per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia o per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'articolo 640-bis del codice penale. Per titolari di incarichi di governo si intendono il Presidente del Consiglio dei ministri, i Vice Presidenti del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i Sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'eventuale nomina di coloro che si trovano nelle condizioni suddette sono nulle e gli atti eventualmente compiuti dal titolare della carica di governo sono nulli ed inefficaci, salva ogni sua ulteriore eventuale responsabilità.

L'articolo 12 sancisce nuove disposizioni in materia di incandidabilità alla carica di deputato e di senatore. In particolare, si dichiarano «non candidabili», e non meramente ineleggibili, alla carica di deputato e senatore coloro che sono stati condannati per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia o per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'art. 640-bis del codice penale. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle suddette condizioni sarà - ai sensi del comma 5 dell'articolo 6-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repub-

blica 30 marzo 1957, n. 361, introdotto dall'articolo 12 del disegno di legge - dichiarata nulla.

L'articolo 13 limita a stabilire i principi fondamentali - demandando la disciplina di dettaglio alla legislazione regionale, nel rispetto dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione - in riferimento all'irrigidimento delle cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità per i Consiglieri regionali per i componenti della Giunta regionale e per il Presidente per i soggetti condannati per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia o per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'articolo 640-*bis* del codice penale.

Con l'articolo 14 si delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi secondo

i principi e i criteri desumibili dalla presente legge per apportare al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le ulteriori modifiche strettamente necessarie all'applicazione della disciplina delle incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità per i componenti delle assemblee elettive, delle giunte e dei Presidenti dei comuni, delle province e delle Città metropolitane per i soggetti che sono stati condannati per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia o per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'articolo 640-*bis* del codice penale.

Dall'intervento normativo non derivano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico del bilancio dello Stato (articolo 15).



**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Modifiche al codice penale)*

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32-*quater*, le parole: «317, 318,», le parole: «319-*bis*, 320, 321,» e le parole: «322-*bis*» sono soppresse e dopo le parole: «501-*bis*,» sono inserite le seguenti: «629, secondo comma,»;

b) all'articolo 32-*quinquies*, le parole: «317, 318, 319, 319-*ter* e 320» sono sostituite dalle seguenti: «319, 319-*ter* e 629, secondo comma,»;

c) all'articolo 317-*bis*, le parole: «per i reati di cui agli articoli 314 e 317» sono sostituite dalle seguenti: «per il reato di cui all'articolo 314»;

d) gli articoli 317, 318, 319-*bis*, 320, 321 e 322-*bis* sono abrogati;

e) l'articolo 319 è sostituito dal seguente:

«Art. 319. - (*Corruzione*). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio o servizio, ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Nei casi di cui al primo comma, chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità è punito con la reclusione da due a sei anni. Quando la dazione o la promessa è effettuata

per un atto d'ufficio o del servizio già compiuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, il corruttore è punito con la pena della reclusione da tre mesi a un anno.

La pena per il corruttore è diminuita fino alla metà quando lo stesso è indotto alla dazione o alla promessa al solo fine di evitare il pericolo di un danno ingiusto»;

f) l'articolo 319-ter è sostituito dal seguente:

«Art. 319-ter. - (*Corruzione in atti giudiziari*). - Se i fatti di cui all'articolo 319 sono commessi in relazione all'esercizio di attività giurisdizionali, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Nei casi di cui al primo comma, chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da tre a otto anni. Se la dazione o la promessa è effettuata per un atto d'ufficio o del servizio già compiuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, si applica la pena della reclusione da sei mesi a un anno»;

g) l'articolo 322 è sostituito dal seguente:

«Art. 322. - (*Istigazione alla corruzione*). - Chiunque offre o promette indebitamente denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio nei casi di cui all'articolo 319 soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita dall'articolo 319, terzo comma, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è effettuata nei casi di cui all'articolo 319-ter, si applica la pena stabilita dall'articolo 319-ter, terzo comma, ridotta di un terzo.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità nei casi indicati dall'articolo 319 è punito, qualora la

sollecitazione non sia accolta, con la pena stabilita dall'articolo 319, primo comma, ridotta di un terzo. Se la sollecitazione è effettuata nei casi di cui all'articolo 319-ter, si applica la pena stabilita dall'articolo 319-ter, primo comma, ridotta di un terzo»;

h) all'articolo 322-ter, primo comma, la parola: «320» è sostituita dalla seguente: «319-ter» e le parole: «anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma,» sono soppresse;

i) all'articolo 322-ter, secondo comma, le parole: «anche se commesso ai sensi dell'articolo 322-bis, secondo comma,» e le parole: «o agli altri soggetti indicati nell'articolo 322-bis, secondo comma» sono soppresse;

l) l'articolo 323-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 323-bis. - (*Circostanze attenuanti*).  
- Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter e 323 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite fino a due terzi e la condanna importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Se i fatti previsti dagli articoli 319, 319-ter e 322 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite fino a due terzi e la condanna importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici»;

m) l'articolo 346 è sostituito dal seguente:

«Art. 346. - (*Traffico di influenze illecite*).  
- Chiunque, vantando credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ovvero adducendo di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste, fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altra utilità quale prezzo per la propria mediazione o quale remunerazione per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

Nei casi di cui al primo comma, chi versa o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione da due a cinque anni.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se il soggetto che vanta credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ovvero adduce di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono, altresì, aumentate se i fatti ivi previsti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giurisdizionali.

Se i fatti previsti dal primo e dal secondo comma sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite fino a due terzi e la condanna importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici»;

*n)* all'articolo 357, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

«Sono, altresì, pubblici ufficiali agli effetti della legge penale i soggetti che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali nell'ambito di Stati esteri o di organizzazioni pubbliche internazionali»;

*o)* all'articolo 358, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Sono, altresì, incaricati di un pubblico servizio agli effetti della legge penale i soggetti che esercitano attività corrispondenti a quelle degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati esteri o di organizzazioni pubbliche internazionali»;

*p)* dopo l'articolo 360, nel capo III del titolo II del libro II è aggiunto, in fine, il seguente:

«Art. 360-bis. - (*Circostanza attenuante*).  
- La pena prevista per i delitti di cui agli articoli 319, 319-ter e 346 è diminuita fino a due terzi qualora l'autore del fatto, prima che sia esercitata l'azione penale, fornisca indicazioni utili all'individuazione degli altri

responsabili e al sequestro delle somme o delle altre utilità trasferite»;

q) all'articolo 629 il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098 se la violenza o minaccia è commessa da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla sua qualità o alle sue funzioni, ovvero se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo comma dell'articolo 628».

#### Art. 2.

*(Modifica alle norme di attuazione,  
i coordinamento e transitorie del codice  
di procedura penale)*

1. All'articolo 133, comma 1-*bis*, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: «317, 318, 319, 319-*ter* e 320» sono sostituite dalle seguenti: «319, 319-*ter*, 322 e 629, secondo comma,».

#### Art. 3.

*(Modifiche al decreto-legge 8 giugno 1992,  
n. 306, convertito, con modificazioni,  
dalla legge 7 agosto 1992, n. 356)*

1. All'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «317, 318, 319, 319-*ter*, 320, 322, 322-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «319, 319-*ter*, 322»;

b) al comma 2-*bis*, le parole: «317, 318, 319, 319-*ter*, 320, 322, 322-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «319, 319-*ter*, 322, 629, secondo comma, limitatamente ai fatti

commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla sua qualità o alle sue funzioni,».

#### Art. 4.

*(Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)*

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 58, comma 1, lettera *b)*, le parole: «317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)» sono sostituite dalle seguenti: «319 (corruzione), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 322 (istigazione alla corruzione) e 629 (estorsione)»;

*b)* all'articolo 59, comma 1, lettera *a)*, le parole: «317, 318, 319, 319-ter e 320» sono sostituite dalle seguenti: «319, 319-ter, 322 e 629».

#### Art. 5.

*(Modifica alla legge 27 marzo 2001, n. 97)*

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, le parole: «317, 318, 319, 319-ter e 320» sono sostituite dalle seguenti: «319, 319-ter, 322 e 629, secondo comma,».

## Art. 6.

*(Modifiche al decreto-legge 17 settembre 1993, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993, n. 461)*

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993, n. 461, le parole: «317, 318, primo comma, 319, 319-ter, 320, 321, 323, secondo comma, e 326, terzo comma, prima parte,» sono sostituite dalle seguenti: «319, 319-ter, 323, secondo comma, 326, terzo comma, prima parte, e, limitatamente ai fatti commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla sua qualità o alle sue funzioni, 629, secondo comma,».

## Art. 7.

*(Modifica alla legge 16 febbraio 1913, n. 89)*

1. All'articolo 159, comma 3, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, le parole: «truffa e calunnia» sono sostituite dalle seguenti: «truffa, calunnia ed estorsione».

## Art. 8.

*(Modifica al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)*

1. L'articolo 25 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è sostituito dal seguente:

«Art. 25. - *(Corruzione e traffico di influenze illecite)* - 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 322 e 346, primo, secondo e quarto comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319-ter e 346, quinto

comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 357, secondo comma, e 358, secondo comma, del codice penale.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno».

#### Art. 9.

*(Prescrizione degli illeciti amministrativi e tributari connessi al delitto di corruzione)*

1. Quando è stato commesso un delitto di corruzione in occasione o comunque in relazione ad accertamenti tributari, contestazioni o irrogazioni delle relative sanzioni, ovvero per ottenere l'occultamento o il mancato perseguimento di violazioni amministrative, le decadenze previste per la notifica degli atti di contestazione o di irrogazione non si verificano dal momento della consumazione del predetto delitto fino al momento dell'esercizio dell'azione penale.

2. Sono, altresì, sospesi, nel periodo indicato al comma 1, i termini di prescrizione degli illeciti amministrativi, nonché i termini di prescrizione previsti per il diritto alla riscossione delle sanzioni irrogate.

#### Art. 10.

*(Attività di contrasto e norme processuali)*

1. All'articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

«*b-bis*) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri



nieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia ed al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai reati di cui agli articoli 319, 319-ter, 346 e, limitatamente ai fatti commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla sua qualità o alle sue funzioni, 629, secondo comma, del codice penale, commessi nell'ambito di associazioni a delinquere, anche transnazionali, compiono le attività di cui alla lettera a), ovvero promettono od offrono denaro o altra utilità ovvero, anche attribuendosi qualità di altro pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, simulano di accettarne la promessa o la consegna, direttamente o per interposta persona.».

2. Quando risulta che è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione di pena ritenuta la circostanza attenuante di cui all'articolo 360-bis del codice penale per effetto di dichiarazioni false o reticenti, il procuratore generale presso la corte d'appello, nel cui distretto la sentenza è stata pronunciata, ne chiede la revisione. Nel giudizio di revisione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro IX del codice di procedura penale. In caso di accoglimento della richiesta di revisione, il giudice riforma la sentenza di condanna e determina la nuova misura della pena. In caso di revoca della sentenza di applicazione di pena, la corte ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice che l'ha pronunciata. In tali casi il corso della prescrizione è sospeso dalla data di commissione del fatto fino alla pronunzia della sentenza di revisione.

3. Quando è accertato, con sentenza definitiva di condanna o applicazione di pena, che è stata pronunciata sentenza in conseguenza del reato di cui all'articolo 319-ter

del codice penale, il procuratore generale presso la corte d'appello nel cui distretto la sentenza è stata pronunciata ne chiede la revisione. Nel giudizio di revisione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro IX del codice di procedura penale. In tali casi il corso della prescrizione è sospeso dalla data di commissione del reato di cui all'articolo 319-ter del codice penale fino alla pronuncia definitiva di condanna o applicazione di pena per il medesimo reato.

Art. 11.

*(Cause ostative all'assunzione di incarichi di governo)*

1. Non possono ricoprire incarichi di governo coloro nei confronti dei quali è stato disposto il decreto di cui all'articolo 429 del codice di procedura penale per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia o per uno dei delitti di cui agli articoli 51 e 407 del codice di procedura penale o per il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'art. 640-bis del codice penale.

2. Agli effetti del presente articolo, per titolari di incarichi di governo si intendono il Presidente del Consiglio dei ministri, i Vice Presidenti del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i Sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. L'eventuale nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla e gli atti eventualmente compiuti dal titolare dell'incarico di governo sono nulli e inefficaci, fatta salva ogni sua ulteriore eventuale responsabilità. I medesimi effetti si determinano qualora le cause ostative di cui al citato comma 1 intervengano successiva-

mente all'assunzione di uno degli incarichi di governo di cui al comma 2.

Art. 12.

*(Nuove disposizioni in materia  
di incandidabilità alla carica di deputato  
o di senatore)*

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 30 marzo 1957, n. 361, al capo II del Titolo II sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «*Candidabilità ed eleggibilità*»;

b) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

«Art. 6-*bis*. - 1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato coloro che sono stati condannati per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia o per uno dei delitti di cui agli articoli 51 e 407 del codice di procedura penale o per il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'art. 640-*bis* del codice penale.

2. Le sentenze e i provvedimenti definitivi indicati al comma 1, emessi nei confronti di deputati in carica, sono comunicati alla Camera dei deputati per la pronunzia della decadenza.

3. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

4. La Camera dei deputati dichiara la nullità dell'elezione dei propri componenti entro sessanta giorni dalla notizia di condanna definitiva.

5. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, è nulla».

2. All'articolo 5 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*l*-bis. Non possono essere candidati alle elezioni politiche e non possono comunque ricoprire la carica di senatore coloro che rientrano nelle fattispecie previste dall'articolo 6-*bis* del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».

#### Art. 13.

*(Principi in materia di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri regionali, dei presidenti di regione e dei membri delle Giunte regionali)*

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, dopo la lettera *a*) è inserita la seguente:

«*a*-bis) sussistenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità per i consiglieri regionali, per i componenti della Giunta regionale, per il Presidente e per i soggetti che sono stati condannati per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia o per uno dei delitti di cui agli articoli 51 e 407 del codice di procedura penale o per il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'articolo 640-*bis* del codice penale;».

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge, ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, anche per gli enti locali e gli enti ad ordinamento regionale o provinciale le cause di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità per i Consiglieri regionali per i componenti della Giunta regionale

e per il Presidente per i soggetti che sono stati condannati per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia o per uno dei delitti di cui agli articoli 51 e 407 del codice di procedura penale o per il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'articolo 640-*bis* del codice penale.

Art. 14.

*(Delega al Governo per l'integrazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per le riforme istituzionali, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, uno o più decreti legislativi secondo i principi e i criteri desumibili dalla presente legge per apportare al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le ulteriori modifiche strettamente necessarie all'applicazione della disciplina delle incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità per i componenti delle assemblee elettive, delle giunte e dei presidenti dei comuni, delle province e delle città metropolitane per i soggetti che sono stati condannati per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia o per uno dei delitti di cui agli articoli 51 e 407 del codice di procedura penale o per il delitto di truffa aggravata per il conse-

guimento di erogazioni pubbliche di cui all'art. 640-*bis* del codice penale.

Art. 15.

*(Clausola di invarianza)*

1. Dall'esecuzione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.



